CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI

(art. 24 D.Lgs. 175 del 2016)

Ricognizione e Relazione Tecnica

1. IL NUOVO QUADRO NORMATIVO

1.1 - Finalità della ricognizione

Il Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in vigore dal 23 settembre 2016, stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016 e a procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative. La ricognizione è finalizzata all'individuazione delle partecipazioni che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione. Tale revisione straordinaria delle partecipazioni societarie prevista dall'art. 24 del TUSP si affianca, solo per la presente annualità, alla razionalizzazione annuale delle partecipazioni di cui dall'art. 20.

1.2 – Tipologia di partecipazioni ammesse

L'art. 3 del TUSP dispone che "le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa".

All'art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo il quale "le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società" (art. 4, comma 1), il legislatore indica una serie di attività per le quali è possibile, per la pubblica amministrazione, costituire, acquisire o mantenere partecipazioni societarie.

L'art. 4, comma 2, del TUSP, in particolare, stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a), e in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.



Inoltre, il successivo comma 6 consente la costituzione di società in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 e dell'art. 61 del regolamento (CE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15/5/2014.

1.3 – Ulteriori requisiti di ammissibilità

Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste all'art. 4, commi 1, 2, 3 del TUSP, ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP. Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società:

- che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
- che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lett. e).

2. ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dal D.lgs. 175/2016 (TUSP) ed illustrati nella premessa, si procede nel prosieguo all'analisi delle partecipazioni detenute dal Consiglio regionale della Calabria.

DENOMINAZIONE SOCIETA':

PORTANOVA SPA società per azioni

DATI IDENTIFICATIVI:

Codice Fiscale e Partita IVA: 02565930803

Iscrizione registro delle imprese della provincia di Reggio Calabria n°174880

Oggetto dell'attività:

- programmare, realizzare e gestire iniziative rivolte allo sviluppo dei sistemi informatici;
- gestire il servizio di accesso, accoglienza e informazione presso le strutture del Consiglio regionale della Calabria ed eventualmente presso altre strutture ove vengono svolte attività dello stesso Consiglio;
- programmare, realizzare e gestire interventi di supporto ai servizi bibliotecari e ai servizi tecnici del Consiglio regionale della Calabria. In questi ambiti la

svolgere anche studi e ricerche per una ottimizzazione dei servizi prestati la cui applicazione è subordinata alla loro approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria;

- gestire da un punto di vista tecnico, economico e produttivo reti di impianti di proprietà del Consiglio regionale della Calabria;
- fornire servizi di rilevazione, gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare del Consiglio regionale della Calabria;
- realizzare e fornire servizi di gestione di aree e locali attrezzati per l'insediamento di attività economiche-produttive;
- fornire servizi di resocontazione.

Tipo e misura della partecipazione: diretta al 100% - in house providing

Capitale sociale: € 120.000,00

Numero dei dipendenti: 27

Numero amministratori: 1 (Amministratore Unico)

Numero sindaci: 3

Fatturato ultimo triennio: € 1.282.476,00 (anno 2016), € 1.892.064,00 (anno 2015), € 1.808.232,00 (anno 2014) (i dati si riferiscono al "Valore della produzione" - A.1 ricavi netti - rilevabile dai bilanci societari);

Costi della produzione ultimo triennio: € 1.165.143,00 di cui per personale € 979.060,00 (anno 2016); € 1.724.309,00 di cui per personale € 1.643.661,00 (anno 2015); € 1.629.942,00 di cui per personale € 1.489.724,00 (anno 2014);

Risultati di esercizio dell'ultimo quinquennio: € 57.658,00 (anno 2016), € 46.435,00 (anno 2015); € 97.619,00 (anno 2014), € 135.12,00 (anno 2013), € 63.351,00 (anno 2012).

QUALIFICAZIONE

Trattasi di società *in house* che produce servizi strumentali al Consiglio regionale della Calabria (art. 4 comma 2 lett. d) e strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali (art. 4 comma 1). Inoltre:

- la società conta un numero di dipendenti superiore al numero di amministratori (art. 20 comma 2 lett b);
- la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate dal Consiglio regionale della Calabria (art. 20 comma 2 lett. c);

- la società ha conseguito nel triennio precedente, un fatturato medio (vedi annotazione sezione "Dati identificativi") di € 1.660.924,00 superiore a quello previsto all'art. 20 comma 2 lett. d);
- la società ha conseguito risultati d'esercizio nell'ultimo quinquennio che escludono l'applicazione dell' art. 20, comma 2, lett. e);
- i costi di funzionamento risultano adeguati (art. 20 comma 2 lett. f), mantenendo costante il rapporto costi ed il valore della produzione;


Nelle Convenzioni stipulate fra il Consiglio regionale della Calabria e la società è espressamente indicato che la stessa si impegna a gestire i servizi di cui è affidataria con la dovuta diligenza e nell'esclusivo interesse del Consiglio regionale della Calabria, nel totale rispetto delle specificazioni e competenze previste dalla convenzione stessa. La società si impegna, inoltre, a proporre l'eventuale integrazione dei servizi effettuati, con l'obiettivo di determinare un miglioramento quali-quantitativo degli stessi.

Il socio unico esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale per le società a totale capitale pubblico soggette al controllo analogo secondo il modello delle società "in house", mediante l'assemblea dei soci e la nomina degli organi sociali. A tal fine, gli organi della società, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a trasmettere al socio unico:

- il piano industriale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico;
- i bilanci d'esercizio;
- una relazione avente ad oggetto i servizi svolti e l'andamento dell'attività economica, con
 costante possibilità da parte del socio unico di richieste di informazioni in ordine alla
 gestione dei servizi;
- gli ulteriori atti eventualmente richiesti dal socio unico.

Anche mediante l'esame degli atti sopra elencati, il socio unico verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, così come approvati dallo stesso socio unico e dagli organi sociali, attuando in tal modo il controllo sull'attività della società. Per l'esercizio del controllo il socio unico ha accesso, con le modalità di legge, agli atti della società. Lo stesso può, altresì, disporre l'audizione del direttore generale e dell'organo di amministrazione.

L'organo amministrativo e il collegio sindacale sono tenuti ad offrire la massima collaborazione, anche mediante comunicazione dei dati richiesti. Il socio unico ha diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, i libri sociali e i documenti relativi all'attività della società ed all'amministrazione della stessa, in via esemplificativa, i verbali dell'organo amministrativo, i contratti conclusi e la corrispondenza.



3. ESITO DELLA RICOGNIZIONE E CONCLUSIONI

Alla luce della ricognizione effettuata e dell'analisi dei dati sopra riportati, in relazione alle disposizioni del TUSP, si evidenziano di seguito le linee di azione da intraprendere per le partecipazioni societarie del Consiglio regionale della Calabria di cui al capitolo 2 della presente relazione.

La società "Portanova S.p.A" non presenta, per le finalità del presente atto, particolari criticità che possano ingenerare dubbi sulla legittimità del mantenimento. Sussistono, difatti, le condizioni e i requisiti normativamente previsti, in quanto la società rientra nella categoria delle società *in house* e produce un servizio strumentale al Consiglio regionale della Calabria (art. 4 comma 2 lett. d), strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali (art. 4 comma 1), inoltre, non ricade in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 20, comma, 2, del TUSP.

Pertanto, in relazione alla società "Portanova S.p.A." si propone al Consiglio regionale della Calabria di deliberare il mantenimento della stessa.

Aw. Alise Carpentier.

